

INGRESSI E SPOSTAMENTI

**Ord Minsalute 27/1/2022 - Ord Minsalute 14/12/2021 - Ord. Minsalute 22/10/2021- Allegato 20 DPCM 2/3/2021 e succ. modif.
dal 1° febbraio al 15 marzo 2022**

Casi	Stati e territori	Limitazioni	Adempimenti e formalità	Eccezioni agli adempimenti
Elenco A	Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano	Nessuna limitazione	<p>Le certificazioni rilasciate dalle competenti autorità dei due Stati a seguito di una vaccinazione anti SARS-CoV-2 validata dall' Agenzia europea per i medicinali e di avvenuta guarigione, sono considerate equivalenti al green pass.</p> <p>Le certificazioni possono essere esibite in formato digitale o cartaceo</p>	
Elenco B	<p>Stati a basso rischio epidemiologico, individuati da specifica Ordinanza del Ministro della Salute</p> <p><i>[non risulta emesso alcun provvedimento che individui tali Paesi]</i></p>			

Casi	Stati e territori	Limitazioni	Adempimenti e formalità	Eccezioni agli adempimenti
<p>Elenco C</p>	<p>Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi(esclusi territori situati al di fuori del continente europeo),Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco</p>	<p>Nessuna limitazione per spostamenti verso i Paesi</p> <p>Nessuna motivazione per ingresso/rientro, ma adempimenti</p> <p>Eventuali possibili limitazioni all'ingresso nel Paese estero</p>	<p>a. Presentazione del Passenger Locator Form (PLF)</p> <p>b. Certificazione verde COVID-19 da presentare al vettore o ai controlli</p> <p>c. in caso di avvenuto ingresso nel territorio nazionale in violazione delle previsioni di cui alla lettera b (green pass), sottoposizione a isolamento fiduciario per un periodo di cinque giorni, e sottoposizione a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine di detto periodo</p>	

Casi	Stati e territori	Limitazioni	Adempimenti e formalità	Eccezioni agli adempimenti
Elenco D	Argentina, Australia, Bahrain, Canada, Cile, Colombia, Giappone, Indonesia, Israele, Kuwait, Nuova Zelanda, Peru', Qatar, Ruanda, Arabia Saudita, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo), Repubblica di Corea, Stati Uniti d'America, Emirati Arabi Uniti, Uruguay; Taiwan, Regione Amministrative speciali di Hong Kong e Macao	Nessuna limitazione per spostamenti verso i Paesi (eventuali possibili limitazioni all'ingresso nel Paese estero) Nessuna motivazione per ingresso/rientro, ma adempimenti	<ul style="list-style-type: none"> Presentazione di un certificato verde (green pass) oppure una certificazione rilasciate dalle autorità competenti a seguito di una vaccinazione validata dall'Agenzia europea per i medicinali – EMA (tali pass – in formato digitale o cartaceo – considerati equivalenti al certificato verde di cui all'art. 9 del D.L. 52/2021) Presentazione (al vettore e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli) del PLF; Presentazione (al vettore e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli) del certificato di tampone molecolare negativo effettuato nelle 72 ore precedenti (48 ore in 	<p>Art. 6 Ord. Minsalute 22/10/2021 Art. 5 Ord. Minsalute 14/12/2021</p> <p>No isolamento fiduciario (fermo PFL e tampone e green pass) nei seguenti casi</p> <ul style="list-style-type: none"> gli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria (art. 51, co. 7, lett. d) del DPCM 2 marzo 2021); gli ingressi per ragioni non differibili, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, l'attestazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo (art. 51, co. 7, lett. e) del DPCM 2 marzo 2021); i cittadini e a residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D dell'allegato 20 del

Casi	Stati e territori	Limitazioni	Adempimenti e formalità	Eccezioni agli adempimenti
			<p>caso di ingresso da Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord) oppure di tampone antigenico negativo effettuato nelle 24 ore precedenti</p> <p>In mancanza di green pass valido</p> <ul style="list-style-type: none"> • Isolamento di 5 giorni, con l'obbligo di sottoporsi a tampone all'esito dello stesso • Fermo il tampone per l'ingresso 	<p>DPCM che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro, salvo che nei 14 giorni precedenti l'ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o più Stati e territori di cui all'elenco C del nuovo allegato 20 del DPCM (art. 51, co. 7, lett. h) del DPCM 2 marzo 2021);</p> <ul style="list-style-type: none"> - il personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie (art. 51, co. 7, lett. i) del DPCM 2 marzo 2021); - il personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore (art. 51, co. 7, lett. m) del DPCM 2 marzo 2021); - i funzionari dell'UE, di organizzazioni internazionali, i diplomatici e simili (art. 51, co. 7, lett. n) del DPCM 2 marzo 2021); - chi fa ingresso in Italia mediante i c.d. voli "Covid-tested" ai sensi dell'ordinanza del Ministro della

Casi	Stati e territori	Limitazioni	Adempimenti e formalità	Eccezioni agli adempimenti
				<p>salute 23 novembre 2020 e succ. modif. (art. 51, co. 7, lett. p) del DPCM 2 marzo 2021)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ingressi per competizioni sportive di interesse nazionale ((art. 51, co. 7, lett. q) del DPCM 2 marzo 2021). <p>NO obbligo di green pass, isolamento fiduciario e tampone a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'equipaggio dei mezzi di trasporto (art. 51, co. 7, lett. a) del DPCM 2 marzo 2021); - il personale viaggiante (art. 51, co. 7, lett. b) del DPCM 2 marzo 2021); - i movimenti da e per San Marino e Città del Vaticano (art. 51, co. 7, lett. c) del DPCM 2 marzo 2021); - i lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora (art. 51, co. 7, lett. l) del DPCM 2 marzo 2021); - gli alunni e gli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di

Casi	Stati e territori	Limitazioni	Adempimenti e formalità	Eccezioni agli adempimenti
				<p>residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana (art. 51, co. 7, lett. o) del DPCM 2 marzo 2021);</p> <ul style="list-style-type: none"> - chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare un periodo di isolamento fiduciario presso l'indirizzo indicato nel Passenger Locator Form per un periodo di cinque giorni e di sottoporsi, alla fine di detto periodo, a un test molecolare o antigenico, a mezzo di tampone (art. 6 c. 2 n. 1 Ordinanza) - chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare un periodo di isolamento

Casi	Stati e territori	Limitazioni	Adempimenti e formalità	Eccezioni agli adempimenti
				<p>fiduciario presso l'indirizzo indicato nel Passenger Locator Form per un periodo di cinque giorni e di sottoporsi, alla fine di detto periodo, a un test molecolare o antigenico, a mezzo di tampone (art. 6 c. 2 n. 2 Ordinanza)</p> <p>NO obbligo di green pass, isolamento fiduciario e tampone, nonché PFL:</p> <ul style="list-style-type: none"> - chiunque rientra nel territorio nazionale a seguito di permanenza di durata non superiore a quarantotto ore in località estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato (art. 6 c. 2 n. 3 Ordinanza 22.10.2021); <p>caso di permanenza di durata non superiore alle 48 ore in località del territorio nazionale situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo estero di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato</p>

Casi	Stati e territori	Limitazioni	Adempimenti e formalità	Eccezioni agli adempimenti
Elenco E	<p>Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco</p> <p>Compresi anche Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Malawi, Mozambico, Namibia, Eswatini (ord. Minsalute 14.1.2022)</p>	<p>Spostamenti verso i Paesi di cui all'elenco E sono consentiti solo</p> <ul style="list-style-type: none"> • esigenze lavorative; • assoluta urgenza; • esigenze di salute; • esigenze di studio; • rientro presso domicilio, abitazione o residenza propri o di persona, anche non convivente, con la quale vi è una comprovata e stabile relazione affettiva <p>L'ingresso in Italia da parte di chi nei 14 giorni precedenti abbia transitato o soggiornato in uno dei Paesi di cui all'elenco E è consentito solo per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esigenze lavorative; • assoluta urgenza; • esigenze di salute; • esigenze di studio; • rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; • ingresso nel territorio nazionale da parte di 	<ul style="list-style-type: none"> • Presentazione (al vettore e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli) del PLF; • Presentazione (al vettore e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli) del certificato di tampone negativo effettuato nelle 72 ore precedenti; • Isolamento fiduciario di 10 giorni • Obbligo di sottoporsi a tampone all'esito dell'isolamento. 	<p>Art. 6 Ord. Minsalute 22/10/2021</p> <p>Art. 5 Ord. Minsalute 14/12/2021</p> <p>V. Elenco D (Eccezioni agli adempimenti)</p>

Casi	Stati e territori	Limitazioni	Adempimenti e formalità	Eccezioni agli adempimenti
		<p>cittadini di Stati membri dell'Unione europea, di Stati parte dell'accordo di Schengen, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano;</p> <ul style="list-style-type: none"> • ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui al caso prec.; • ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo, nonché di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale; • ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui al caso prec.; 		

Casi	Stati e territori	Limitazioni	Adempimenti e formalità	Eccezioni agli adempimenti
		<ul style="list-style-type: none"> • ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio, l'abitazione o la residenza di una persona di cui alle lettere f) e h), anche non convivente, con la quale vi è una comprovata e stabile relazione affettiva; • partecipazione da parte di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, rappresentanti della stampa estera e accompagnatori a competizioni sportive di livello agonistico, riconosciute di preminente interesse nazionale 		

Nota 1: per coloro che fanno ingresso in Italia dai paesi in **elenco C, D e E**, è possibile anche richiedere deroghe all'obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria a condizione che l'ingresso in Italia avvenga:

- per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria
- per ragioni non differibili, previa autorizzazione del Ministero della salute

con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un'attestazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.

Per la procedura v. la sezione [Deroghe](#) della Sezione Covid 19 – Viaggiatori del sito del Ministero della Salute.

Nota 2: L'art. 7 dell'Ord. Minsalute 22.10.2021 stabilisce Le certificazioni (digitali o cartacee) rilasciate dalle autorità di:

- Canada
- Giappone
- Israele
- Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo)
- Stati Uniti d'America

Sono considerate equivalenti a quelle italiane)

Nota 3 I bambini di età inferiore a sei anni sono esentati dall'effettuazione del test molecolare o antigenico.

I minori che accompagnano il genitore o i genitori non sono tenuti a sottoporsi alla misura dell'isolamento fiduciario se tale obbligo non è imposto al genitore o ai genitori perché' in possesso di un certificato di vaccinazione o di un certificato di guarigione (per i minori di età superiore ai sei anni occorre però la dimostrazione dell'effettuazione del tampone in base alle norme sugli ingressi).

(art. 8 Ord. Minsalute 22.10.2021)

CORRIDOI TURISTICI COVID FREE

(sperimentazione sino a 30.6.2022)

Casi	Stati e territori	Adempimenti e formalità
<p>Corridoi Turistici "COVID FREE"</p>	<p>Aruba, Maldive, Mauritius, Seychelles, Repubblica Dominicana ed Egitto, limitatamente alle zone turistiche di Sharm el-Sheikh e Marsa Alam (ordinanza Minsalute 28.9.2021)</p> <p>Cuba, Singapore, Turchia, Thailandia (limitatamente all'isola di Phuket), Oman e Polinesia francese (ordinanza Minsalute 27.1.2022)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Possesso di green pass o certificazione equivalente • Presentazione all'imbarco dell'esito di un tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore precedenti • Presentazione all'imbarco dell'attestazione rilasciata dall'operatore turistico, denominata "travel pass corridoi turistici", contenente le informazioni relative agli spostamenti, alla permanenza presso le strutture e alla polizza COVID • Sottoposizione, se la permanenza presso lo stato estero è pari o superiore a sette giorni, a ulteriore test molecolare o antigenico nel corso del periodo di soggiorno • Al rientro, esenzione dal rispetto da sorveglianza sanitaria isolamento fiduciario se <ul style="list-style-type: none"> - viene presentato all'imbarco l'esito negativo di un test molecolare o antigenico, effettuato nelle 48 precedenti - sottoposizione, all'arrivo all'aeroporto nazionale, ad ulteriore test molecolare o antigenico <p><u>oppure</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - sottoposizione a test molecolare o antigenico nelle 24 ore successive al rientro, con obbligo di isolamento fiduciario fino all'esito dello stesso

Note e link utili

Ordinanza Ministro della Salute [27/1/2022](#)

Ordinanza Ministro della Salute [22/10/2021](#)

Ordinanza Ministro della Salute [14/12/2021](#)

[DPCM 2/3/2021](#)

Singole Regioni potrebbero imporre a chi proviene da alcuni Stati o territori esteri il rispetto di particolari obblighi. Prima di partire per rientrare in Italia, si raccomanda di verificare eventuali disposizioni aggiuntive da parte delle Regioni di destinazione, contattandole direttamente o visitandone i rispettivi siti web (cliccare [qui](#)).

Ministero della Salute: [Covid-19 – Viaggiatori](#)

Ministero dell'Interno. Focus: [Cittadini Italiani in rientro dall'estero e cittadini stranieri in Italia](#)

Ministero degli Esteri [ViaggiareSicuri](#)

[Questionario](#) Informativo Ministero degli Esteri

[Passengers Locator Form](#) (PFL)- Modulo di localizzazione digitale

Sezione del sito del [Governo](#) dedicato al Coronavirus

[Faq](#) del Governo sulle misure adottate

[Faq](#) del Governo sul green pass

Ministero della Salute – [Nuovo Coronavirus](#)

[FAQ](#) Ministero della Salute

In caso di dubbi, per il rientro in Italia Il Ministero degli Esteri raccomanda di contattare la Polizia di Frontiera, la Prefettura o l'Azienda Sanitaria competente per territorio

Per spostamenti dall'Italia all'estero, il Ministero degli Esteri raccomanda di consultare la Scheda Paese di interesse su [ViaggiareSicuri](#) e di prendere contatto anche con l'Ambasciata o il Consolato del Paese di interesse in Italia